17 agosto 2013 10:18

Egitto e viaggi a rischio, i diritti del turista

di Pietro Yates Moretti

Il deterioramento della crisi in Egitto ha indotto il ministero degli Esteri a sconsigliare le partenze in tutto il Paese (http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?322&tx_ttnews[tt_news]=12140&tx_ttnews[backPid]=62&cHash=2344c51e16), compreso il Mar Rosso, meta di molti italiani in questo periodo.

I tour operator più corretti annulleranno il viaggio dandone comunicazione al turista. In questi casi il turista ha diritto:

- di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo
- ad un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo
- al rimborso entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione del prezzo pagato.

Trattandosi di un annullamento per forza maggiore, non si ha diritto al risarcimento del danno per inadempimento del tour operator.

Se invece il tour operator non annulla il viaggio, è possibile che le stesse condizioni generali del contratto di viaggio prevedano la possibilità di rinunciare senza penali nel caso in cui le autorità sconsiglino ufficialmente di partire, come è il caso per l'Egitto. In questo caso, si dovrà comunicare la rinuncia al viaggio al tour operator e al venditore (agenzia viaggi) tramite raccomandata a/r.

Se il contratto non prevede tale possibilità, chi ha sottoscritto una assicurazione per l'annullamento del viaggio, dovrà leggere attentamente le condizioni contrattuali assicurative per capire gli ambiti di copertura (malattia, infortunio, incidenti, calamita', attentati), le eventuali franchigie e gli oneri accessori (es. iscrizioni).

Se né il contratto di viaggio né l'assicurazione prevede l'annullamento, e il tour operator non annulla il viaggio, il turista dovrà comunque e necessariamente rinunciare, inviandone comunicazione al tour operator e all'agenzia viaggi tramite raccomandata a/r, facendo riferimento alla comunicazione del ministero degli Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?322&tx_ttnews[tt_news]=12140&tx_ttnews[backPid]=62&cHash=2344c51e16). In base ad accordi tra Ministero degli Esteri e i maggiori tour operator, è possibile che questi ultimi debbano rimborsare il prezzo integrale, posporre il viaggio o offrire un viaggio alternativo. Se il tour operator non rimborsa il biglietto, asserendo che la colpa della mancata partenza è del turista, non rimarrà che far causa per far valere il vero motivo della rinuncia.